

**Contributi assicurativi** - Classificazione dei datori di lavoro - Effetti dei provvedimenti di variazione dell'INPS ex art. 3, comma ottavo, della legge n. 335 del 1995 - Applicabilità a tutti i provvedimenti INPS, incluse le fattispecie anteriori all'art. 49 della legge n. 88 del 1989 - Limiti - Giudicato riguardante un diverso inquadramento.

**Contributi assicurativi** - Classificazione delle imprese per settori produttivi a fini previdenziali e assistenziali - Quadro normativo precedente all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 - Attività industriale dell'impresa - Riconoscimento ai fini degli sgravi - Efficacia di giudicato nel successivo giudizio riguardante la determinazione dei contributi - Configurabilità - Fondamento.

**Contributi assicurativi** - Classificazione delle imprese precedente all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989 - Rilevanza dell'attività effettivamente svolta dall'impresa - Sussistenza - Rilevanza dei decreti ministeriali di "aggregazione" e degli atti di inquadramento emanati dall'INPS - Esclusione - Fattispecie in tema di inquadramento delle case di cura.

**Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - 30.12.2009 n. 27757 - Pres. Roselli - Rel. La Terza - PM Abbritti – La Casa Cura V.S.A. S.p.A. (Avv.ti Martire, Mirabelli, Icolari) - INPS (Avv.ti Coretti, Correrà, Cossu)**

*1 - In materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali, l'art. 3, comma ottavo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nella parte in cui (primo e secondo periodo) stabilisce che i provvedimenti di variazione dell'inquadramento, adottati dall'INPS d'ufficio o su richiesta dell'azienda, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento o della richiesta dell'interessato, ha valenza generale, ed è quindi applicabile ad ogni ipotesi di rettifica di precedenti inquadramenti operata dall'Istituto previdenziale dopo la data di entrata in vigore della predetta legge - o anche prima, nel caso in cui la modifica, così come attuata, formi oggetto di controversia in corso a quella stessa data - salvo che la modifica dell'inquadramento sia dovuta non già ad un "ripensamento" dell'ente previdenziale che, con iniziativa unilaterale ed inaspettata per il datore, abbia modificato l'assetto preesistente, ma ad un'iniziativa dell'azienda, la quale, reclamando il diritto agli sgravi, abbia ottenuto un giudicato che sancisca il diverso inquadramento.*

2 - *In tema di classificazione delle imprese ai fini previdenziali ed assistenziali, nel quadro normativo anteriore all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88 - quadro normativo rimasto applicabile alle imprese già esistenti, in virtù del disposto del comma terzo dell'art. 49 della stessa legge, fino al 31 dicembre 1996, secondo le disposizioni dell'art. 2, comma 215, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 - dipendendo l'inquadramento dalla natura dell'attività dell'impresa, ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., la sentenza con cui sia stato riconosciuto il diritto agli sgravi sul presupposto della natura industriale di detta attività spiega efficacia di giudicato nel successivo giudizio avente ad oggetto la determinazione degli obblighi contributivi, in quanto i due giudizi hanno in comune il fatto costitutivo della domanda, rappresentato dalla natura dell'impresa, la quale non può essere rimessa in discussione neppure a fini diversi.*

3 - *In tema di classificazione delle imprese ai fini previdenziali ed assistenziali, nel quadro normativo anteriore all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88, è la natura dell'attività di impresa, ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., a determinarne l'inquadramento, non potendo essere attribuita alcuna rilevanza agli "atti" di inquadramento emanati dall'INPS, aventi natura meramente ricognitiva dei dati fattuali e normativi (diversamente dagli atti di inquadramento emanati in base al potere attribuito dall'art. 49 legge n. 88 del 1989 e secondo la disciplina dettata dall'art. 3, comma ottavo, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e neppure ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di "aggregazione" dell'impresa ad un determinato settore produttivo, a norma dell'art. 34 del T.U. in materia di assegni familiari (d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797), perché limitati nell'efficacia alla disciplina degli assegni familiari (fatte salve le disposizioni di leggi speciali). (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la possibilità di un doppio inquadramento delle case di cura, ossia come imprese commerciali ai fini della commisurazione dei contributi previdenziali e come imprese industriali ai fini degli sgravi, includendole, ad entrambi i fini, in quest'ultima categoria).*

**FATTO** - Con la sentenza in epigrafe indicata del 22 giugno 2005 la Corte d'appello di Catanzaro confermava la statuizione di primo grado, con cui erano state rigettate le opposizioni proposte dalla Casa di Cura V.S.A. spa avverso i decreti ingiuntivi emessi ad istanza dell'INPS per il pagamento dei maggiori

contributi dovuti per l'inquadramento nel ramo industria, essendo stati pagati quelli inferiori, commisurati all'inquadramento nel settore commercio. La Corte territoriale, premesso che con la sentenza del Pretore di Catanzaro del 21 gennaio 1990, passata in giudicato, la società era stata inquadrata nel settore industria ai fini degli sgravi di cui alla legge 1089/68, escludeva la possibilità di un doppio inquadramento, ossia come impresa industriale ai fini degli sgravi e come impresa commerciale per la commisurazione dei contributi, dovendo invece l'inquadramento considerarsi unico per entrambi i fini. In particolare, per le attività iniziate prima dell'entrata in vigore dell'art. 47 legge n. 88 del 1989, si devono utilizzare i criteri vigenti in precedenza per cui le case di cura devono inquadarsi nell'industria fino all'entrata in vigore del suddetto art. 47 e cioè fino al 31 dicembre 1996, ai sensi dell'art. 1 commi 234 e 215 della legge n. 662 del 1996. Né poteva attribuirsi rilevanza all'aggregazione di cui al TUAF in forza dei decreti ministeriali 28 dicembre 1934 e 20 giugno 1934, stante l'esistenza del giudicato sulla natura industriale.

Avverso detta sentenza la spa casa di Cura V.S.A. propone ricorso con un unico motivo.

L'INPS ha depositato procura.

**DIRITTO** - La ricorrente lamenta violazione della legge n. 1089 del 1968 e successive modifiche, del TU n. 797 del 1955, dell'art. 2195 cod. civ. e difetto di motivazione, nonché eventuale incostituzionalità dell'art. 49 terzo comma legge n. 88 del 1989, per avere la Corte territoriale negato la possibilità di un doppio inquadramento, che sarebbe invece consentito dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Le case di cura, infatti, in applicazione dell'art. 33 TU n. 797 del 1955 rientravano, ai fini previdenziali, tra le aziende commerciali e tale inquadramento non poteva essere modificato in quanto disposto dal medesimo Istituto. Essa ricorrente, però, in forza della normativa speciale sugli sgravi, dovrebbe essere considerata impresa industriale, dovendosi fare esclusivo riferimento all'art. 2195 cod. civ.. Inoltre la sentenza del pretore di Catanzaro n. 993 del 1990, passata in giudicato, sulla sua natura industriale ai fini degli sgravi, non potrebbe spiegare effetti al di fuori di quel giudizio, e quindi non varrebbe a mutare l'inquadramento ai fini della misura dei contributi.

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Il problema della possibilità del doppio inquadramento è sorto in relazione alle aziende operanti prima dell'entrata in vigore dell'art. 49 della legge n. 88 del 1989, che ha introdotto i nuovi criteri di classificazione delle imprese ai fini previdenziali, dal momento che, com'è noto, per queste, sono rimasti ancora vigenti, per molti anni, ossia fino al 31 dicembre 1996, gli inquadramenti precedenti (art. 1 comma 215 della legge n. 662 del 1996). Per il periodo successivo alla operatività dei nuovi criteri, la possibilità del doppio inquadramento viene meno, giacché questi valgono espressamente a "tutti" i fini previdenziali, per cui l'inquadramento determina la natura dell'azienda (industria, terziario ecc.) che vale sia per misura dei contributi, sia per il diritto agli sgravi o alla fiscalizzazione ecc.

Poiché dunque, in forza della disciplina transitoria di cui al citato art. 49, continuavano a valere gli inquadramenti precedenti, poteva darsi che, a causa della pretesa diversità tra la normativa da applicare per il diritto agli sgravi e quella da applicare per la determinazione dei contributi, la medesima azienda fosse da considerare industriale quanto agli sgravi e commerciale quanto alla contribuzione. Donde le sentenze che ammettevano la possibilità di un doppio inquadramento (cfr. tra le numerose, Cass. a n. 4837 del 07/03/2006, per cui "L'inquadramento di un'impresa nel settore industria ai sensi dell'art. 2195 cod. civ. ed ai fini degli sgravi contributivi di cui alla legge n. 1089 del 1968, non osta al diverso inquadramento della stessa impresa, operante da epoca precedente l'entrata in vigore della L. n. 88 del 1989, in un diverso settore ai fini previdenziali e assistenziali, e ciò in forza della norma transitoria di cui all'art. 49 comma terzo della legge predetta, per la quale restano validi gli inquadramenti dei datori di lavoro disposti a fini previdenziali in conformità alla normativa previgente fino al 31 dicembre 1996.").

Altre sentenze invece escludevano la possibilità del doppio inquadramento, ritenendo che sia per gli sgravi, sia per la determinazione della contribuzione, si dovesse applicare la stessa normativa, onde non vi era possibilità di contrasto tra i due profili. E' stato infatti affermato (Cass. n. 11919 del 07/8/2003(1), Cass. n. 12011 dell'8/8/2003(2) e n. 5363 del 16/3/2004) che nel quadro normativo anteriore all'entrata in vigore della legge 9 marzo 1989, n. 88 - quadro normativo rimasto applicabile alle imprese già esistenti, in virtù del disposto del comma terzo dell'art. 49 della stessa legge, fino al 31 dicembre 1996, secondo le

disposizioni dell'art. 2 comma duecentoquindicesimo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, - è la natura della attività di impresa, ai sensi dell'art. 2195 cod. civ., a determinarne l'inquadramento ai fini previdenziali ed assistenziali, senza che possa essere attribuita alcuna rilevanza agli "atti" di inquadramento emanati dall'INPS, aventi natura meramente ricognitiva dei dati fattuali e normativi (diversamente dagli atti di inquadramento emanati in base al potere attribuito dall'art. 49 legge 88\1989 e secondo la disciplina dettata dall'art. 3, comma ottavo, della legge 8 agosto 1995, n. 335) e neppure ai decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di "aggregazione" dell'impresa ad un determinato settore produttivo, a norma dell'art. 34 del T.U. in materia di assegni familiari (d.P.R. 30 maggio 1955, n. 797), perché limitati nell'efficacia alla disciplina degli assegni familiari (fatte salve le disposizioni di leggi speciali).

2. Alla stregua di questa giurisprudenza, ormai prevalente, cui il Collegio intende dare continuità, dovendosi applicare esclusivamente l'art. 2195 cod. civ., le case di cura rientrerebbero tra le aziende industriali sia ai fini della misura della contribuzione, sia ai fini degli sgravi. Non esiste quindi una diversità di normativa applicabile: se, per accertare la natura industriale o no dell'impresa, non si può avere riguardo né ai decreti di aggregazione - in quanto, essendo menzionati nella legislazione concernente gli assegni familiari, valgono solo per essi - né ai provvedimenti di classificazione dell'INPS, aventi solo efficacia ricognitiva, l'unica norma operante, sia per gli sgravi sia ai fini della misura dei contributi, è quella dell'art. 2195 cod. civ. che delinea le caratteristiche dell'impresa industriale.

3. Nella specie vi è un elemento ulteriore che smentisce la tesi della società, costituito dal giudicato di cui alla sentenza del Pretore di Catanzaro del 21 gennaio 1990, sulla natura industriale della società.

Occorre allora esaminare, nella specie, l'efficacia del giudicato formatosi a seguito di detta sentenza, con cui la società ricorrente è stata inquadrata come impresa industriale ai fini degli sgravi, e decidere se essa faccia stato anche ai fini della determinazione degli obblighi contributivi; ossia, se quella statuizione sulla natura industriale emessa a suo tempo per accertare il diritto agli sgravi, valga anche a fini diversi, e cioè per la determinazione della misura dei contributi, che è la questione che si pone nel presente giudizio, nonché per periodi diversi (attenendo la presente controversia a periodi contributivi sicuramente successivi, come risulta dalle date delle ingiunzioni opposte, rispetto a quelli coperti dal

giudicato del 1990).

Sul punto alcune pronunzie ( Cass. n. 16150 del 20/07/2007 e n. 10623 del 08/05/2009) hanno da ultimo affermato, in fattispecie analoghe che "Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo." Ed infatti, la sentenza che riconosce il diritto agli sgravi ha come necessario presupposto la verifica della sua natura industriale la quale, in mancanza di modifiche sopravvenute, non può che valere anche ai fini diversi, ossia vale in tutti i casi in cui siano comunque in discussione le caratteristiche dell'impresa. Quel giudicato costituisce condanna in futuro ad una prestazione periodica (pagamento dei contributi in misura inferiore stante il diritto agli sgravi) inerenti ad una situazione durevole nel tempo (natura industriale dell'impresa) che sono legate da un nesso di condizionalità permanente ad uno dei fatti costitutivi a sua volta durevole. In altri termini, una volta che il giudicato abbia accertato la natura industriale dell'impresa ai fini degli sgravi, facendo applicazione dell'art. 2195 cod. civ., non si può poi negarla, alla luce della medesima disposizione, per farla rientrare in un settore diverso ai fini di determinare la contribuzione da versare. Si tratta della complessa questione dei limiti oggettivi del giudicato per cui tutte le questioni che furono fatte (o si sarebbero potute fare) intorno al diritto oggetto del primo giudizio, non possono essere riproposte in un secondo processo, ove ciò possa avere per risultato di rimettere in discussione il bene riconosciuto dal precedente giudicato. Nella specie, sia il giudizio conclusosi con il giudicato, sia quello presente hanno in comune il fatto costitutivo concernente la natura industriale dell'impresa, questione che non può essere rimessa in discussione neppure a fini diversi.

4. Nella specie, tuttavia, ci si deve far carico di una ulteriore questione. Nei casi in cui, di fatto, l'azienda abbia ricevuto per anni un diverso inquadramento, com'è pacifico nella specie, in cui la ricorrente ha versato sempre la contribuzione prevista per il settore commercio, originando così la presente causa (in cui la

pretesa dell'Istituto è volta ad ottenere la maggiore contribuzione prevista per il settore industria) si deve fare i conti con una "relativamente" nuova disposizione, di cui la giurisprudenza precedente non ha potuto tenere conto, e che attiene all'efficacia temporale dei provvedimenti di variazione dell'inquadramento disposti dall'INPS, ancorché gli inquadramenti precedenti fossero patentemente errati.

Si tratta della legge 8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 8, nella parte in cui (primo e secondo periodo) stabilisce che i provvedimenti di variazione della classificazione dei datori di lavoro a fini previdenziali, adottati dall'INPS d'ufficio o su richiesta dell'azienda producono effetti "dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento...".

Facendo applicazione di questa disposizione l'INPS non potrebbe pretendere la contribuzione per il settore industria per un periodo anteriore a quello in cui ha determinato la variazione di inquadramento, e quindi il ricorso, avverso la sentenza che ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo dell'Istituto, avente ad oggetto i maggiori contributi previsti per il settore industriale, dovrebbe essere accolto.

Va però segnalato che la disposizione della legge 335/95 sopra indicata, precisa che la non retroattività dei nuovi inquadramenti disposti dall'INPS si applica anche ai rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, "pendano controversie non definite con sentenza passata in giudicato".

Invero le Sezioni unite con la sentenza n. 16875 del 12/8/2005 hanno individuato la ratio della irretroattività (anche per periodi precedenti alla entrata in vigore dell'art. 47 legge n. 88 del 1989, in cui, peraltro, il regime transitorio aveva dato luogo al contenzioso più numeroso) nella esigenza di regolamentare gli effetti dei "ripensamenti" dell'Istituto previdenziale - ancorché qualificabili come atti meramente ricognitivi e vincolati - a tutela dell'affidamento dei datori di lavoro negli inquadramenti già riconosciuti, fino alla loro successiva modificazione. Questa ritenuta irretroattività non ha, però, ragione di operare quando, come nella specie, la modifica dell'inquadramento nel settore industria, in luogo di quello operante nel settore commercio, sia dovuto non già ad un "ripensamento" dell'ente previdenziale che, con iniziativa unilaterale ed inaspettata per il datore, modifichi l'assetto preesistente, ma sia dovuto ad iniziativa dell'azienda, quando questa, reclamando il diritto agli sgravi, ottenga il giudicato che sancisca l'inserimento nel

settore industria.

5. Conclusivamente vale, ai sensi della citata disposizione della legge n. 335/95, la ultrattività dei progressi inquadramenti, ma, stante il giudicato di cui sopra si è riferito, che la nuova norma espressamente fa salvo, l'inquadramento doveva essere quello nel settore industria, che permane fino al 31 dicembre 1996, in forza dell'art. 2 comma 215 legge 662/96, (sulle differenze di contributi richieste per l'anno 1997 non vi è questione perché discendono da differenze dell'aliquota dovuta con il corretto inquadramento nel settore terziario, ai sensi del citato art. 47 legge n. 88 del 1989).

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla per le spese non avendo l'INPS svolto attività difensiva.

*(Omissis)*

---

(1) V. in q. Riv., 2003, p. 1085

(2) Idem, Idem, p. 1080